

**PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
DELL'EDILIZIA E ATTIVITA' AFFINI
CCNL DEL 09/02/2000**

Art. 61 - Trasferta. Punto 1

1) Norme generali.

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 6 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 64, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre km. 10 dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 64 per ogni ora di effettiva lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma 2.

* * * * *

A) Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente articolo, che sarà avviata a decorrere dall'1.7.00 sulla base dell'attuazione di quanto previsto dalla lett. B. Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL, le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

B) Le parti, in coerenza con l'Accordo stipulato il 20.1.00 tra ANCE, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO e Servizi-CCI, AICPL-AGCI, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL attinente il regolamento attuativo della disciplina della reciprocità, anche in attuazione dell'art. 37, legge n. 109/94, sono impegnate a promuovere la partecipazione delle Associazioni cooperative firmatarie il presente CCNL a CNCE.

Nel presupposto che si realizzi quanto previsto nel comma precedente, le parti sottoscritte demandano a CNCE:

- di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;

- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse edili.

C) a) Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

b) L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa edile di provenienza.

c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art. 18, legge 19.3.90 n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.

d) La Cassa edile di provenienza documenta alla Cassa edile del luogo d'esecuzione dei lavori il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa denunciati nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo d'esecuzione l'importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.

e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa edile di provenienza in applicazione del punto d).

D) In caso di divergenze interpretative tra Casse edili o singole imprese e Cassa edile, la questione è rimessa alla decisione di CNCE.

E) La disciplina della trasferta contenuta nella lett. C del presente accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del lavoro agli effetti dell'osservanza dell'art. 18, legge 19.3.90 n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

Le parti s'incontreranno al termine di un anno dall'avvio della sperimentazione, al fine di valutare l'esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.

F) in attesa che si realizzi la partecipazione delle associazioni cooperative a CNCE, quanto demandato nei punti precedenti del presente Protocollo a CNCE stessa, è temporaneamente affidato alle parti firmatarie il presente CCNL. In attesa che si realizzi la partecipazione di cui sopra rimane ferma la Clausola di salvaguardia di cui all'art. 61, lett. A), CCNL 6.7.95.

* * * * *

In attesa che quanto sopra concordato abbia completa efficacia e validazione su quanto previsto dal punto E, la disciplina da applicare rimane quella del CCNL 6.7.95 che qui di seguito si riporta:

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto

integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a 3 mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal 2° periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale 2° periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi di cui ai 2 commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

Restano comunque iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le Associazioni stipulanti, su proposta di CNCE, possono integrare la suddetta elencazione.

L'impresa è tenuta a dare comunicazione, anche con riferimento all'art. 18, legge 19.3.90 n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.

Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta. In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa edile di provenienza.

Clausola di salvaguardia di cui all'art. 61, punto a), CCNL per i lavoratori delle cooperative edili del 9.2.00.

Fermo restando che la presente normativa si applica in sostituzione di quella di cui al CCNL 1.3.91, subordinatamente alla garanzia del riconoscimento ai lavoratori delle condizioni economico-normative discendenti dalla contrattazione collettiva di riferimento, le parti convengono che, trascorsi i termini delle verifiche previste nel protocollo sul sistema delle Casse edili di cui all'art. 73 e comunque entro e non oltre il 31.12.00, procederanno ad un riesame per l'armonizzazione della materia in oggetto al fine di rispondere alle esigenze di piena applicazione del contratto di lavoro per le imprese cooperative.

ALLEGATO 21

Da inserire nell'Art. 61 - Trasferta

Le parti definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione entro l'anno successivo della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l'operaio dalla data di attuazione di cui sopra rimane iscritto alla Cassa Edile di provenienza.

Introdotta dal CCNL approvato il 24.05.2004



Ai Referenti delle **Casse Edili** a partecipazione cooperativa.

Ai responsabili **Territoriali**

Alla Commissione **contrattuale** edile

LORO SEDI

Prot. n. 50/2006

CIRCOLARE

Oggetto: ***Trasferta del CCNL edile.***

Nella stampa del contratto del 24 Maggio 2004 vi è una omissione, in parte voluta, che può generare equivoci.

L'art. 61 della trasferta (disciplina speciale-parte prima) del contratto del 9 Febbraio 2000, è stato ripreso tale e quale dal contratto del 24 maggio 2004, ma senza la norma transitoria prima della *clausola di salvaguardia* precedente il punto 2) del medesimo articolo.

La quale invece non è abolita, né dalle *norme generali* dell'articolo in questione che fissano le modalità di un progetto in divenire, né dal punto IV del rinnovo retributivo del CCNL 30.3.2006 il quale in sostanza esorta le parti regionali a produrre accordi sulla trasferta sulla falsariga di quanto, in proposito, pattuito in Emilia Romagna.

Quindi, fatto salvo quanto previsto dall'accordo Emiliano Romagnolo sulla trasferta-da poco prorogato-e in attesa che le altre regioni producano ipotesi analoghe (ai quali la cooperazione è interessata solo relativamente, in quanto partecipa in qualche Edilcassa Regionale) e che poi successivamente le parti nazionali producano le conseguenti armonizzazioni, per tutte le altre casistiche vige, e non può essere altrimenti se si vuole evitare una paralisi normativa, la norma transitoria dell'art. 61 del CCNL del 9 Febbraio 2000, che qui di seguito riportiamo, evidenziandone il punto che ha generato criticità:

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi di cui ai 2 commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni,

accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.

L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art.18 della legge 19 marzo 1990, n.55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.

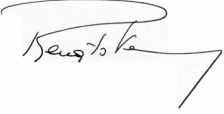
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa e' tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.

In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.

Nelle future occasioni concertative con il Sindacato, valuteremo se eventualmente sia necessario, *ad abundantiam*, produrre una "errata corrige".

Cordiali saluti.

Renato Verri
 1

Roma, 13 aprile 2006

Costruzioni
Industria e manifatture
Impiantistica
Ingegneria e ricerca

00161 Roma
Via Guattani 9 (Palazzina B)
Tel. 06.44291717 r.a.
Fax. 06.44290253
nazionale@ancpl.legacoop.it

40127 Bologna
Viale Aldo Moro, 16
Tel. 051.509751
Fax. 051.509748
segreteria@ancpl.legacoop.it

C.F. 97059600581
www.ancpl.legacoop.it